



Il Dottorato e la Scuola

Guida per Dottorandi e Dottori di Ricerca che aspirano all'insegnamento

ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia

Aprile 2019

Sommario

Introduzione	2
Accesso all'insegnamento per dottorandi e dottori di ricerca	2
Compatibilità tra insegnamento e dottorato di ricerca	5
Compatibilità tra insegnamento e assegno di ricerca o borsa post-dottorato	7
Dottorato e docenza di ruolo	8
Dottorato e docenza a tempo determinato	10
Valorizzazione del dottorato nel futuro percorso di reclutamento	10
Insegnamento e borse di ricerca, assegni, RTD	11

Introduzione

Il presente documento risponde ad alcune domande riguardanti il tema dell'insegnamento e del dottorato di ricerca. Questo documento non ha la pretesa di essere esaustivo, per cui si rimanda alla lettura delle disposizioni che disciplinano le argomentazioni ivi riportate.

La normativa a cui fare riferimento è contenuta in norme di legge e in circolari applicative riconducibili alle suddette disposizioni:

- Legge n° 476 del 13 agosto 1984;
- Decreto Legislativo n° 297 del 16 aprile 1994;
- Legge n° 448 28 dicembre 2001, art. 52, comma 57;
- Circolare del MIUR n° 120 del 4 novembre 2002;
- Legge n° 240 del 30 dicembre 2010;
- Circolare del MIUR n° 15 del 22 febbraio 2011;
- Nota MIUR 10331 del 14 dicembre 2011;
- Decreto Ministeriale n° 45 del 8 febbraio 2013;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto scuola, 2016/2018;
- Decreto Legislativo n° 59 del 13 aprile 2017, successivamente modificato con la Legge 145/2018, in particolare art. 1, commi 792, 795 e 796.

Accesso all'insegnamento per dottorandi e dottori di ricerca

1. Sono un dottorando/dottore di ricerca, ho titolo per insegnare nella scuola secondaria?

I criteri di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono stabiliti dalle tabelle del DPR 19/2016 (tabella A e, per ITP, tabella B) e i suoi successivi aggiornamenti del DM 259/2017.

Gli insegnamenti della secondaria sono suddivisi in classi di concorso (cdc), e per accedere ad una classe di concorso è necessaria una laurea di II livello (magistrale/specialistica/ciclo unico, v.o., o equipollenti) oppure, per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici), fino al 2024/2025 sarà sufficiente possedere un diploma di istruzione tecnico o professionale.

A seconda della laurea posseduta e della cdc, sono richiesti certi crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari (SSD) o, per le lauree v.o., il conseguimento di specifici esami. Se tali esami o CFU non sono stati conseguiti nel corso del proprio iter di studi, è necessaria una loro integrazione.

Sono ritenuti validi i CFU conseguiti durante i corsi di laurea (di qualsiasi ordinamento e livello), dottorato, master, corsi di perfezionamento, corsi singoli, ecc... Per i laureati v.o. si consiglia di consultare la tabella A/1, che determina la corrispondenza fra denominazione degli esami v.o. e n.o. Inoltre si ricorda che gli esami annuali v.o. corrispondono a 12 CFU, quelli semestrali a 6 CFU.

Si precisa che le tabelle del DPR 19/2016 e del DM 259/2017 non sono retroattive. Infatti, l'art.5 del DM 259/2017 e la nota 33 delle FAO del MIUR sulle Graduatorie d'Istituto (GI) 2017-2020, specificano che coloro i quali possedevano il titolo di accesso prima del 14 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del DPR 19/2016), ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche ed integrazioni del DM 22/2005, continuano ad averlo.

2. Qual è l'iter per diventare un docente di ruolo?

L'iter per diventare docente di ruolo nella scuola secondaria è stabilito dal D.Lgs. 59/2017, modificato con la Legge di stabilità 2019. Bisogna risultare vincitori di un concorso a cattedre (cioè superare tutte le prove con una votazione di almeno 7/10 e risultare secondo i posti messi a bando) e, successivamente, superare positivamente un anno di formazione e prova per confermare il ruolo. Tale anno è a tempo indeterminato, e la retribuzione è pari al primo stipendio da insegnante.

Il punteggio del concorso sarà formato per il 60% dal punteggio ottenuto nelle prove, il 20% dai titoli e il 20% dal servizio. Fra i titoli verrà particolarmente valorizzato il dottorato di ricerca (art.3, comma 6, modificato con il decreto "Quota 100").

3. Quali sono i requisiti per partecipare al concorso?

Per poter partecipare ai concorsi a cattedre è necessario possedere uno dei seguenti requisiti stabiliti dall'art.5 del D.Lgs. 59/2017:

- possedere titolo di accesso per l'insegnamento di una classe di concorso (secondo le tabelle del DPR 19/2016 e successivi aggiornamenti del DM 259/2017) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (vedi DM 616/2017 per i dettagli). Fino al 2024/2025 gli ITP sono esonerati dai 24 CFU;
- possedere tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre (art. 17, comma 2, lettera d). Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso;
- abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre;
- abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella classe di concorso per cui si concorre.

4. Sono un dottore di ricerca, possiedo già i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche?

Il possesso dei 24 CFU dipende dagli esami conseguiti durante il proprio iter di studi, compreso il dottorato. In particolare bisogna possedere 24 CFU tra i SSD elencati nel DM 616/2017, coprendo almeno 3 dei 4 ambiti con almeno 6 CFU in ciascuno.

La corrispondenza con l'SSD però non basta: è necessario che i programmi degli esami conseguiti siano attinenti agli obiettivi richiesti negli allegati. Per tale motivo bisogna fare un'apposita domanda di riconoscimento degli esami pregressi ai fini dei 24 CFU, presso il proprio ateneo. Ogni università stabilisce modalità e tempistiche per tale riconoscimento, quindi si consiglia di visionare costantemente il sito web del proprio ateneo.

5. L'iscrizione al dottorato è compatibile con l'iscrizione ai percorsi per conseguire i 24 CFU?

Grazie all'intervento dell'ADI, il 13 dicembre 2017 il MIUR ha emanato una nota chiarendo che non c'è alcuna incompatibilità tra l'iscrizione ad un corso di dottorato e quella ad un percorso sui 24 CFU. Inoltre, chi si iscrive ai percorsi sui 24 CFU nello stesso ateneo in cui sta svolgendo il dottorato, può usufruire delle tariffe agevolate o della completa gratuità previste da alcuni atenei.

6. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per l'insegnamento nelle scuole?

No, il titolo di dottore di ricerca non è equipollente all'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole.

7. Cosa succede se supero tutte le prove del concorso ma non risulterò vincitore?

Secondo l'art. 6, comma 6, del dlgs. 59/2017, modificato con la Legge di bilancio 145/2018, chi supera tutte le prove ma non è vincitore poiché non rientra nel numero dei posti banditi otterrà l'abilitazione, grazie alla quale potrà inserirsi nella fascia delle GI, quindi avere più possibilità di svolgere supplenze.

8. Come posso fare per svolgere supplenze nelle scuole?

Quando una scuola ha necessità di un supplente convoca, nell'ordine, coloro che sono inseriti nelle GI, le quali sono suddivise in 3 fasce:

- la I fascia comprende coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), graduatorie chiuse con la Legge 296/2006;
- la II fascia, alla quale possono accedere i docenti in possesso del titolo di abilitazione. In passato l'abilitazione si conseguiva tramite superamento di un concorso a cattedra, negli anni 2000 si è conseguita tramite SSIS, dal 2010 si è conseguita tramite TFA e PAS. Con l'attuale normativa si conseguirà, nuovamente, con il superamento del concorso;
- la III fascia, alla quale possono accedere coloro che hanno titolo di accesso ad una cdc (vedi FAQ 1). Tali graduatorie si aprono ogni tre anni, l'ultima apertura è avvenuta nel 2017, la successiva sarà nel 2020. Secondo l'attuale normativa (art.1, comma 107, Legge 107/2015, modificata con la Legge di stabilità 2017), però, tale fascia è chiusa a nuovi inserimenti, aprirà solo per gli aggiornamenti di coloro che sono già iscritti.

Nelle GI il dottorato di ricerca è valutato 12 punti, lo stesso punteggio di una supplenza annuale.

In assenza di docenti disponibili nelle GI, le scuole convocano da messe a disposizione (MAD), istanze informali che ogni aspirante docente può inviare alle singole scuole per dichiarare la propria disponibilità a svolgere supplenze. Se la III fascia non dovesse essere riaperta a nuovi inserimenti, per coloro che non sono iscritti nelle GI, le MAD saranno l'unica possibilità per svolgere supplenze. Le MAD non sono regolamentate, quindi ogni scuola può scegliere come convocare, talvolta anche attraverso il passaparola o le conoscenze dei docenti dell'istituto. Molte scuole privilegiano i dottori di ricerca, quindi è consigliabile inserire anche tale titolo nel modulo da inviare.

Compatibilità tra insegnamento e dottorato di ricerca

9. Il dottorato è compatibile con l'insegnamento a scuola?

L'ammissione ad un corso di dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno (art.12, comma 1, DM 45/2013). Tuttavia, se il proprio tutor e il Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato lo concedono, è possibile svolgere attività lavorative contemporaneamente alle attività di dottorato. Insegnamento e dottorato sono quindi compatibili purché, per i dottorandi con borsa, la retribuzione per la supplenza non superi il limite eventualmente stabilito dalla propria scuola di dottorato.

10. In caso di convocazione per una supplenza concomitante con il dottorato di ricerca con borsa cosa devo fare?

Se un dottorando con borsa viene convocato per una supplenza può accettarla se la retribuzione non supera il limite imposto dalla propria scuola di dottorato e se ottiene il consenso da parte del proprio tutor e del Collegio dei Docenti del corso di dottorato.

Solo nel caso di supplenza lunga, ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08), vi è la possibilità di chiedere un congedo straordinario per motivi di studio. Secondo la circolare del MIUR n° 15 del 22 febbraio 2011 per tali supplenze valgono le stesse disposizioni del personale assunto a tempo indeterminato, in particolare:

«anche a tale tipologia di personale [personale a tempo determinato, cioè destinatari di contratto annuale o al 30 giugno, ndr] si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque precisare che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)»

Pertanto, è possibile accettare la supplenza e chiedere contestualmente il congedo straordinario per dottorato. Tale congedo è valido ai fini giuridici, ma non economici, pertanto il servizio è riconosciuto per il punteggio, la progressione di carriera, ecc... e si potrà continuare l'attività di dottorato senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio da insegnante.

11. Se invece il mio dottorato è senza borsa?

Se il dottorato è senza borsa è possibile accettare qualsiasi tipo di supplenza, beneficiando anche del trattamento economico, previa concessione del proprio tutor e del proprio Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato.

12. Casi in cui il congedo straordinario non viene concesso:

Facendo riferimento all'art. 19, comma 3 della Legge 240/2010, all'art.2 della Legge 476/84 viene aggiunto quanto segue:

«Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo».

Inoltre:

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste».

Quindi il congedo straordinario per motivi di studio non è concesso ma attribuito a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

Compatibilità tra insegnamento e assegno di ricerca o borsa post-dottorato

13. L'assegno di ricerca/borsa post-doc è compatibile con l'insegnamento a scuola?

Per l'assegno di ricerca, l'art. 51, comma 6 della Legge 449/97 dispone che gli assegnisti possano essere autorizzati a stipulare appositi contratti, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati.

L'art. 53, comma 8, della Legge 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Si può quindi accettare una supplenza nel momento in cui si è assegnisti, a meno che l'Università o il Dirigente Scolastico non richiedano l'unicità dell'incarico.

14. Cosa fare nel caso di convocazione per supplenza?

Solo nel caso di supplenza lunga, ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08), è possibile richiedere un'aspettativa non retribuita per motivi di ricerca. Tale richiesta si distingue dal congedo straordinario per motivi di studio, pertanto le richieste di aspettativa non vanno a cumularsi con un eventuale precedente congedo.

Il riferimento normativo principale è ad oggi la Legge 240 del 30 dicembre 2010 che ha previsto che la titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. È utile anche richiamare la circolare del MIUR 15/2011 nel punto relativo ai beneficiari di borse post-dottorato e agli assegnisti universitari in cui prevede esplicitamente la possibilità dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca. Pertanto, anche il docente che

ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca ha titolo a beneficiare di aspettativa per borsa di studio post-dottorato e di aspettativa per assegno di ricerca. Quest'ultima, però, è esclusivamente senza assegni, come stabilito dalla Legge 240/2010, art. 22, comma 3.

La stessa Legge 240/2010 prevede che la durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni.

Così come per il congedo straordinario per motivi di studio, l'aspettativa per motivi di ricerca:

- non è concessa, ma attribuita a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione;
- è valida ai fini giuridici, ma non economici, pertanto il servizio è riconosciuto per il punteggio, la progressione di carriera, ecc... e si potrà continuare l'attività di ricerca senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio da insegnante;
- si può richiedere anche se l'assegno di ricerca o la borsa post-doc si svolgono presso enti universitari o di ricerca stranieri.

Dottorato e docenza di ruolo

15. Sono un docente di ruolo e sono stato ammesso ad un corso di dottorato, posso accettare?

Sì. L'art. 2 della Legge 476/1984 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università" viene così riportato:

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste».

Con le modifiche apportate dall'art. 19, comma 3 della Legge 140/2010 non possono richiedere il congedo coloro che sono già stati iscritti ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Inoltre:

- nel caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in congedo conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte della scuola in cui è in servizio;
- il congedo straordinario per motivi di studio è attribuito a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,

anche se non vengono precisati i motivi di un eventuale diniego da parte del Dirigente Scolastico;

- la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova (circolare del MIUR 120/2002);
- la richiesta di congedo straordinario deve essere commisurata all'intera durata del dottorato (circolare del MIUR 120/2002).

16. E se vengo ammesso senza borsa di dottorato?

Sempre nella circolare del MIUR 120/2002 viene riportato che

«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro».

17. Sono stato ammesso ad un corso di dottorato indetto da un'Università straniera. Posso partecipare?

Sì. Nella circolare del MIUR 15/2011 si pone sullo stesso piano quanto viene previsto per le Università italiane e quelle straniere. In particolare, la disciplina prevista nella materia dalla citata Legge, tali disposizioni vengono previste in caso di dottorati con e senza borsa.

18. Cosa accade quando finisco il dottorato e/o devo interrompere il mio percorso?

Nel momento cui il dottorato termina o viene interrotto, il docente ha il dovere di riprendere immediatamente servizio presso la sede in cui ha la titolarità (circolare del MIUR 120/2002).

19. Posso prorogare il congedo oltre l'effettiva durata del corso?

No, ad esclusione di motivi strettamente connessi con lo stato di salute del docente dottorando. Infatti, nella nota prot. n° 10331 del 14 dicembre 2011 si precisa, facendo riferimento a quanto scritto al punto 55 del Titolo X – Dottorandi di ricerca – dello “Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari”, che:

«Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro».

Pertanto, i Collegi dei docenti, su richiesta dell'interessato e sulla base di idonea documentazione medica, possono accettare la richiesta di proroga per il periodo corrispondente alla certificata malattia e/o alla sua durata.

Dottorato e docenza a tempo determinato

20. Sono un docente con nomina a tempo determinato, come mi devo comportare in caso di ammissione ad un corso di dottorato?

Secondo quanto riportato nella circolare del MIUR 15/2011, nei limiti delle disposizioni del CCNL vigente, il docente con nomina a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto può prendere parte a corsi di dottorato e chiedere il congedo straordinario. Nello specifico:

«si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)».

Nel caso in cui la supplenza sia invece temporanea non è possibile richiedere il congedo straordinario. Il dottorando può scegliere se:

- sospendere il dottorato per concludere la supplenza;
- nel caso di dottorato con borsa, valutare se il reddito cumulato tra borsa e supplenza non supera il limite previsto dalla propria scuola di dottorato e se il proprio tutor e Collegio dei Docenti concede di accettare la supplenza, in caso contrario non sarà possibile accettarla;
- nel caso di dottorato senza borsa accettare la supplenza, previo consenso del proprio tutor e del Collegio dei Docenti.

Valorizzazione del dottorato nel futuro percorso di reclutamento

21. Come viene valutato il dottorato di ricerca nei concorsi per diventare docente nella scuola?

Il Decreto Legislativo 59/2017 disciplina l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge n° 107 del 13 luglio 2015. La Legge di bilancio (L. 145/2018, art. 1, comma 792) modifica il Decreto precedente e definisce un nuovo percorso annuale di formazione e prova prevede tre prove concorsuali (due scritte e una orale) e successivamente un anno di prova e formazione. Al punto 6 della lettera d) del comma 792, è espressamente dichiarato come il dottorato di ricerca sia un titolo preferenziale nella valutazione dei candidati, e per i titoli è prevista una valutazione del 20% rispetto al punteggio complessivo.

Insegnamento e borse di ricerca, assegni, RTD

22. Se sono un docente di ruolo posso accettare un incarico da Ricercatore a Tempo determinato (RTD)?

Il Decreto Legislativo 297/1994 disciplina e regola in materia di istruzione, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado. Nello specifico nell'art. 453, comma 1, viene specificato che i docenti in ruolo possono accettare (previa autorizzazione del MIUR), incarichi temporanei di ricerca presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali. Inoltre il comma 3 dello stesso Decreto stabilisce che:

“Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti.”

Infine, nel comma 5:

“Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito”.

23. Se ho un contratto da Ricercatore a Tempo determinato (RTD) , posso accettare un incarico di insegnamento?

All'articolo 7, comma 1, della Legge 240/2010 è specificato:

«I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale».

Quindi è possibile accettare incarichi di insegnamento a tempo determinato.

24. Che cosa succede se da docente ottengo una borsa o assegno di ricerca?

Secondo le circolari del MIUR 120/2002 e 15/2011 il congedo straordinario può essere usufruito anche per chi beneficia di borse post-dottorato e assegni di ricerca e non è subordinato all'effettuazione dell'anno di prova.

L'ADI rappresenta anche i dottorandi e dottori di ricerca che in Italia aspirano a insegnare nelle scuole.

Attraverso un'apposita area tematica (AT), svolge una costante attività di analisi ed elaborazione di proposte per valorizzare nel modo più adeguato la formazione dottorale nell'accesso all'insegnamento.

La partecipazione all'AT Scuola è aperta a tutti i soci tesserati ADI.

Per iscriversi all'ADI, è sufficiente contattare la sede locale ADI più vicina. La lista completa delle sedi ADI è qui.

Più siamo, più contiamo!



 www.dottorato.it